Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | **Roma — Giovedì 24 Luglio** | **Numero 172**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

A cura del Ministero dell'Interno, il dì 29 di questo mese di luglio, alle ore 10 1|2 antimeridiane, sarà celebrato nella chiesa del Pantheon un solenne ufficio funebre pel compianto RE UMBERTO I.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **296** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 2 della legge 19 giugno 1902, n. 181;

Veduto il Nostro decreto del 29 giugno 1902, n. 281, col quale è approvato il nuovo testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Uditi la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali

Art. 1.

In ogni decennio è riformata o confermata la circoscrizione delle esattorie per Comune o per consorzio di Comuni associati e si provvede al conferimento delle medesime.

Nel mese di luglio del penultimo anno del decennio, il prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il Comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali, per i decennio seguente.

Le Giunte comunali devono prendere concerti con le Giunte degli altri Comuni, coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria d'autunno dello stesso anno, i Consigli comunali deliberano sulle proposte delle Giunte comunali.

I Comuni, che attualmente hanno il loro territorio diviso in più esattorie, sono in facoltà di mantenere questa divisione.

Art. 2.

Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 ottobre dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il Comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, approva con decreto la formazione dei consorzi deliberati dai Comuni.

Per la riunione in consorzio obbligatorio di altri Comuni, il prefetto, formate le proposte, le comunica ai rispettivi Consigli comunali affinchè deliberino sulle medesime entro il 31 ottobre. Scaduto questo termine, il prefetto rimette gli atti al Consiglio provinciale convocato espressamente, richiedendolo del suo parere sovra ciascuna proposta: ed, ove questo sia favorevole, trasmette le deliberazioni e proposte, non oltre il 30 novembre, al Ministero delle Finanze che promuove l'emanazione dei RR. decreti per costituire i consorzi.

In base ai predetti decreti, il prefetto forma e manda a pubblicare, per mezzo dei sindaci, la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio.

Questa tabella si comunica al Ministero delle Finanze, alla deputazione provinciale ed all'intendente di finanza prima del giorno 15 dicembre.

Art. 3.

Entro la seconda metà di dicembre del penultimo anno del decennio o del quinquennio in corso, gli esattori, i quali intendono di essere confermati in carica pel decennio o pel quinquennio successivo, giusta gli articoli 3, 12 e 13 della legge, devono presentare regolare istanza al sindaco od al presidente del consorzio.

Art. 4.

Entro la prima metà di gennaio, il prefetto convoca i Consigli comunali e i sindaci dei Comuni associati perchè deliberino:

1.° se ed a quali condizioni sia da accettarsi la domanda di conferma presentata dagli esattori ai termini dell'articolo precedente;

2.° se, non essendo stata prodotta domanda di conferma o non venendo questa accettata, l'esattoria debba appaltarsi per asta pubblica o sopra terna;

3.° sull'aggio in base al quale debba aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna, determinando in ragione d'ogni centinaio di lire;

4.° se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa siano da affidare ad altri che all'esattore. Le deliberazioni del consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i Comuni nel medesimo compresi. La facoltà di nominare un tesoriere particolare è limitata al tempo pel quale dura il contratto esattoriale;

5.° sulla tangente della cauzione da prestarsi dall'esattore tanto pel servizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali, e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la terna o per l'asta, giusta gli articoli 3 e 8 della legge. La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei Comuni isolati sono deliberati dalla Giunta comunale.

Pei consorzi e pei Comuni, le cui rappresentanze non trasmettono al prefetto i capitoli speciali, per la sua approvazione, entro il mese di gennaio, avranno valore soltanto i capitoli normali.

Art. 5.

Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'esattore come cassiere del Comune, e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, ai Regolamenti ed ai capitoli normali.

Se entro il mese di gennaio non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

La riscossione delle entrate comunali s'intende affidata all'esattore senza obbligo del non riscosso per riscosso, quando nel predetto termine non sia stato nominato un percettore particolare dai Comuni o non sia stata presa da essi o dalla rappresentanza consorziale alcuna deliberazione.

Il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale, o non fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal caso s'intende appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prezzo dei beni venduti, o del corrispettivo delle affrancazioni, dei capitali restituiti al Comune, delle quote di concorso dovute da altri Comuni, dei fondi di cassa non versati dal precedente tesoriere, il ricevimento di depositi, l'invio di fondi, il pagamento dei mandati e in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte, tasse ed entrate, e su tutte le altre riscossioni, che siano affidate all'esattore, è fissato in misura unica.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze del consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il consorzio è formato da due Comuni, ciascuna Giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante: e perchè le deliberazioni sieno valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Art. 7.

La deliberazione per la conferma dell'esattore in carica, firmata in segno di accettazione dall'esattore stesso, è, a cura del sindaco o del presidente della rappresentanza consorziale, trasmessa entro il 31 gennaio, insieme agli atti relativi, al prefetto, il quale provvede dopo sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Trascorso l'anzidetto termine, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede pure sulle altre deliberazioni prese dai Consigli comunali e dalle rappresentanze consorziali a senso dell'articolo 4: e, quando non sia stata tempestivamente omessa la necessaria deliberazione, stabilisce la misura massima dell'aggio, entro i limiti fissati dall'articolo 3 della legge, nonchè la tangente della cauzione da guarentire tanto la riscossione delle entrate comunali, quanto il servizio di cassa.

Art. 8.

Entro la prima metà di febbraio il prefetto comunica all'intendente le notizie e gli elementi necessarî alla compilazione degli avvisi di concorso pel collocamento delle esattorie.

L'intendente determina la cauzione da prestarsi dall'esattore. A tale scopo egli somma ad una rata:

a) delle imposte erariali e delle tasse governative da esigersi con le forme della legge;

b) delle sovrimposte, e delle tasse provinciali e comunali, ordinarie e straordinarie;

c) delle tasse, dei contributi e dei proventi di ogni genere

a favore dei consorzi speciali e degli altri enti che abbiano dichiarato di volerne affidare la riscossione all'esattore;

la somma corrispondente alle entrate patrimoniali dei Comuni e determinata o dai Consigli comunali o dalle rappresentanze consorziali giusta il n. 5 del precedente articolo 4 o dal prefetto giusta il precedente articolo 7.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano; quelle superiori si calcolano per lire 100.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì principali che suppletivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato, ed escluse le somme che per legge non dovranno figurare nei ruoli degli anni successivi.

Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente, seguito anche per le altre riscossioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve per legge corrispondere ad una rata.

Art. 9.

Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci o i presidenti di consorzio ad invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande col certificato del deposito richiesto, per i concorrenti all'asta, dall'articolo 7 della legge e determinato in base ai dati forniti dall'intendenza. Questa nomina dai sindaci o dai presidenti si trasmette al prefetto, non più tardi del 30 aprile, accompagnata:

a) dal verbale di nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale;

b) da una copia dell'avviso di concorso coi relativi certificati di pubblicazione;

c) da tutte le offerte degli aspiranti col certificato del deposito;

d) dalla dichiarazione del nominato, che accetta la nomina per il decennio o per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente Regolamento, dalle leggi, Regolamenti e decreti sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, sulle polveri, sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, nonchè di capitoli normali e speciali, e obbligasi a prestare nel perentorio termine di un mese la cauzione nella cifra indicata dall'intendente di finanza.

Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dà o rifiuta la propria approvazione alla nomina.

Art. 10.

Trascorso il 30 aprile senza che sia stata fatta la nomina sopra terna, si procede agli esperimenti d'asta.

Non più tardi del 1° luglio l'intendente di finanza, dopo avere fissato, di concerto col prefetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, fa inserire gli avvisi nel foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del Comune o dei Comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 11.

Oltre le indicazioni contenute nell'articolo 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto;

b) i titoli dello Stato o da esso garantiti, ammissibili nei depositi d'asta e il prezzo di borsa a cui saranno accettati, desunto dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale;*

c) il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del Comune o della provincia o della tesoreria governativa;

d) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali; dove questi non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nell'avviso.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete;

f) che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accertarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge;

g) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

h) che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Art. 12.

Il deposito può farsi in titoli del debito pubblico al portatore, o in danaro, ed anche in buoni del tesoro a lunga scadenza, nonchè negli altri valori di cui all'articolo 11, lettera *b*.

I titoli e i buoni devono portare unite le cedole non ancora maturate; questi ultimi dovranno altresì portare la girata in bianco.

Art. 13.

L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati dell'avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 14.

A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) l'avviso d'asta;

b) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candela vergine, sia riportato l'articolo 89 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª); e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 90.

Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso non può essere maggiore, nè minore di un centesimo.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 15.

L'asta è presieduta dalla Giunta comunale, dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei componenti di quella o di questa. Vi assistono, in ogni caso, un delegato governativo ed il segretario del Comune dove si tiene l'asta.

L'intendente designa il delegato governativo od il suo supplente, scegliendoli fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'Amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispondersi alle persone estranee all'Amministrazione, e provvede al pagamento tanto di esse, quanto di quelle dovute ai funzionari, salvo rimborso dagli aggiudicatari o dai Comuni secondo i casi.

Della nomina dei delegati e della misura delle indennità dovute l'intendente dà notizia, prima dell'asta, a chi deve presiederla.

Art. 16.

Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso o il suo mandante, o la persona da dichiararsi, non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'articolo 14 della legge, o da leggi speciali. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i

quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 17.

Chiusa l'asta, il presidente ne proclama il risultato, e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale d'asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude con la dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, o con la riserva dell'approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel Comune o nel consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza, del delegato governativo e del segretario.

Art. 18.

Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve prestare cauzione.

Art. 19.

Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'articolo 11 della legge, o si fa luogo alla aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione del nuovo avviso che l'intendente pubblica per la seconda asta.

Art. 20.

Quando l'asta sia annullata dal prefetto, si rinnova per intero l'esperimento.

Riuscito inutile anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato all'articolo 9; e le spese delle aste andate deserte vanno a carico del Comune o consorzio.

In questo caso la rappresentanza del Comune o consorzio, convocata d'urgenza dal prefetto, può elevare la misura dell'aggio, entro il limite del 6 per cento, come può, con l'approvazione del prefetto, modificare i capitoli speciali col togliervi quelle clausole che reputi troppo gravose per l'assuntore e con l'aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto dell'esattoria. Di tutto ciò è fatto cenno nell'avviso di concorso che la rappresentanza fa pubblicare per la seconda terna.

Art. 21.

Il prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'intendente di finanza.

Per i Comuni o consorzi, che col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna o conferma, provvede il prefetto ai termini dell'articolo 13 della legge, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'aspirante alla nomina d'ufficio deve, all'atto della presentazione dell'offerta, fornire il deposito previsto dall'articolo 7 della legge.

Avvenuta la nomina d'ufficio, i depositi di coloro, le cui offerte non furono accettate, saranno restituiti su semplice ordine del prefetto.

Art. 22.

Quando il Comune o consorzio intenda valersi della facoltà, di cui al comma terzo dell'articolo 3 della legge, la relativa deliberazione del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale dev'essere presa, rispettivamente, nella sessione ordinaria di primavera o nel mese di maggio del quarto anno del decennio, e trasmessa, non oltre il 5 giugno, al prefetto, il quale deve comunicare la sua risoluzione al Comune o consorzio entro il 20 del mese stesso.

La deliberazione approvata dal prefetto è, dal Comune o consorzio, notificata all'esattore per mezzo del messo comunale nel termine perentorio fissato dall'articolo 3 della legge, e dell'avvenuta notificazione si dà immediata notizia al prefetto.

Entro lo stesso termine, l'esattore, che intende rescindere il contratto allo scadere del primo quinquennio, deve fare analoga notificazione, per mezzo di usciere giudiziario, al Comune o consorzio, che ne informa immediatamente il prefetto.

Art. 23.

Per le esattorie non potute conferire d'ufficio, il prefetto provvede, nominando, dopo aver sentito l'intendente di finanza, un delegato per la riscossione, in luogo dell'esattore, di tutti i cespiti che sarebbero affidati all'esattore medesimo, e per il servizio di cassa, quando il Comune non abbia un apposito tesoriere.

Art. 24.

A delegati devono essere nominati preferibilmente gl'Istituti di credito che siano o siano stati ricevitori provinciali od esattori senza che la loro gestione abbia dato luogo a debiti o controversie.

Potranno essere nominati anche gli impiegati governativi, sì civili che militari, a riposo, in disponibilità o in posizione ausiliaria, che siano forniti di un assegno annuo non inferiore a lire 600, e che siano già stati riconosciuti idonei a tale ufficio.

All'uopo, prima che incominci il decennio esattoriale, l'intendente di finanza, assunte le debite informazioni e sentita l'Autorità comunale, riconosce i funzionari idonei e dispone la formazione di apposito elenco degli stessi per ogni Comune.

Possono, in casi eccezionali o quando non siavi modo di provvedere altrimenti, essere nominati delegati i funzionari governativi in attività di servizio, col consenso dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 25.

Il delegato è retribuito con un compenso percentuale sulle somme versate, con le norme che verranno stabilite dal Ministero delle Finanze.

Ai locali ed ai mobili necessari per l'ufficio del delegato provvede gratuitamente il Comune od il consorzio.

Art. 26.

Il delegato alla riscossione risponde delle somme riscosse e di quelle per le quali non avesse proceduto nei modi e termini di legge: e deve eseguire mensilmente il versamento delle somme riscosse al ricevitore provinciale ed al cassiere del Comune, attenendosi alle prescrizioni della legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato: e deve osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di finanza.

Art. 27.

Il delegato è sottoposto alla vigilanza continua del prefetto, dell'intendente, del sindaco o del presidente del consorzio, che potranno esercitarla per mezzo di funzionari all'uopo designati.

Art. 28.

Alla fine di ogni mese il delegato dovrà rendere a ciascuno degli Enti interessati il conto delle riscossioni e dei versamenti.

Nel trimeste successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il delegato renderà il conto della sua gestione per la parte erariale, a norma dell'articolo 638 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Quest'ultimo conto, esaminato dall'intendente di finanza, è tras-

messo al Ministero delle Finanze, che lo invia alla Corte dei conti pel suo giudizio.

Art. 29.

Il delegato cessa dalle sue funzioni pel collocamento della esattoria; e può essere sempre revocato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Art. 30.

Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria nel corso del periodo decennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del decennio, per modo che la rinnovazione generale dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi, se la vacanza avviene prima del 31 agosto, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per l'anno in corso; e per gli anni seguenti è in sua facoltà di provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il Comune o consorzio provveda nei modi ordinari. Se la vacanza avviene invece dopo il 31 agosto, il prefetto deve provvedere d'ufficio per l'anno in corso e pel seguente; ed è in facoltà di lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi, sentita sempre la Giunta provinciale amministrativa.

In caso di morte dell'esattore, il sindaco ne dà immediata notizia al prefetto.

Art. 31.

Perchè possa aver effetto la cessione di una esattoria nel corso del decennio o del quinquennio occorre che il cessionario non si trovi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 14 e 15 della legge o da leggi speciali; che sia intervenuto il consenso del Comune o del consorzio; e che la cessione stessa sia approvata dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Approvata la cessione, il prefetto provvede per la prestazione della cauzione, e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assuntore, con lo stesso aggio pattuito col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario, mediante nuovo vincolo con le forme dei successivi articoli 33 e 34.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano pel cessionario dalla data dell'approvazione del nuovo contratto; nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle rifusioni di aggi, danni e spese che siano posti a carico del cedente per atti della sua gestione, quand'anche fossero accertati dopo la stipulazione del contratto.

Art. 32.

L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione della nomina, deve presentare alla Giunta del Comune, od alla rappresentanza del consorzio, nei modi previsti dalla legge, la cauzione determinata a norma del precedente articolo 8.

Art. 33.

La presentazione della cauzione in numerario si prova mediante la polizza, dalla quale risulti che il denaro fu versato alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia della gestione dell'esattoria.

La cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata: mediante deposito, nella Cassa dei depositi e prestiti, di cartelle del debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza o di altri titoli; ovvero mediante annotazione d'ipoteca da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica, e di altri titoli garantiti, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministero delle Finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore alla nomina comunque seguita, senza riguardo all'approvazione data posteriormente dal prefetto.

Quando nel termine stabilito per la presentazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del debito pubblico, o dell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, o dagli Uffici di d'intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici.

Alle cartelle al portatore da depositarsi ed agli altri titoli garentiti, nonchè a quelle cartelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative o annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole non ancora maturate.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo d'ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

Il consenso può essere dato o per dichiazione da farsi alla Direzione generale del debito pubblico od agli Uffici d'intendenza, ovvero per atto notarile.

La cauzione non può essere approvata che sulla esibizione dei certificati d'inscrizione annotati di vincolo e delle polizze di deposito.

Qualora, durante il contratto, i titoli redimibili offerti in cauzione venissero sorteggiati, la Cassa depositi e prestiti provvederà alla sostituzione mediante rendita consolidata.

Art. 34.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce, oltre ai certificati catastali storici, tutte le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritti dall'articolo 17 della legge, nonchè di quelle che potranno essere richieste nei capitoli speciali.

Per gli stabili posti nei Comuni non aventi catasti particellari-geometrici l'esattore dovrà fornire inoltre tutti gli elementi per la più esatta identificazione degli stabili medesimi ed in particolar modo quello dei tre confini e dei rispettivi possessori attuali.

Gli immobili posseduti in comunione o *pro indiviso* sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garantire solidalmente gli Enti interessati contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.

I fabbricati, sì civili che rurali, devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione; e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premî.

Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne comunicazione, entro dieci giorni, al prefetto della provincia, dove si trova l'esattoria, ed astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso del comma secondo dell'articolo 1951 del Codice civile. Compiute le pratiche per l'accertamento del danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore deve, entro dieci giorni, informarne il prefetto, e, nel termine che da questi sarà stabilito, versare la detta somma nella Cassa dei depositi e prestiti, al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'immobile.

Art. 35.

Nell'esame dell'idoneità della cauzione, da rifarsi in ogni caso ai termini degli articoli precedenti, non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di imposte dirette, che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle Autorità comunali, del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza o degli altri Enti cointeres-

sati nella gestione, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito; e salvo ben inteso nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 36.

A cura della Giunta comunale o della rappresentanza consorziale verrà pubblicato nei Comuni compresi nel distretto della esattoria e in quelli dove sono situati gli stabili offerti in cauzione un elenco descrittivo degli stabili stessi, della loro estensione, del valore pel quale vengono offerti e delle eventuali ragioni di condominio o di comunione, con invito a coloro che potessero avervi interesse di produrre le loro ragioni ed alla generalità dei contribuenti di denunciare i motivi per i quali la cauzione esibita non risultasse idonea a garantire l'esattoria.

Tale avviso dovrà rimanere affisso nell'albo dei suddetti Comuni per lo spazio di otto giorni consecutivi, e dovrà essere poi restituito con l'attestazione, per parte del segretario comunale, della seguita pubblicazione.

Art. 37.

La Giunta o la rappresentanza del consorzio, con la maggiore sollecitudine, esamina la cauzione presentata; quando l'accetti, espone in apposito verbale i motivi dell'accettazione, e lo trasmette tosto, con tutti gli atti, al prefetto.

Il prefetto pronunzia sulla idoneità della cauzione stessa, dopo sentita la Giunta provinciale amministrativa, anche se l'esattore debba adempire le funzioni di tesoriere comunale.

Quando la Giunta, o la rappresentanza del consorzio o il prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore nel modo indicato al precedente articolo 18, e l'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione e sotto le comminatorie dell'articolo 18 della legge.

Le spese della perizia, ordinata dalla Giunta o dalla rappresentanza consorziale, o dal prefetto, sono a carico dell'esattore ancorchè i risultati di essa confermino il valore che egli aveva attribuito ai beni.

L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato dal prefetto all'avvocatura erariale, ovvero dal Comune o dal consorzio, a proprie spese, a persona competente.

Se il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a termini del predetto articolo 18 della legge, cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all'esattore per atto d'usciere.

Art. 38.

Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta o la rappresentanza del consorzio, e nei congrui casi il prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta la cauzione.

Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita, o dal Comune, o dal consorzio, o dal prefetto, la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente Regolamento, ai capitoli normali, ai Regolamenti in vigore per la riscossione della tassa di fabbricazione degli spiriti, ed a quello sul consumo del gas-luce e della energia elettrica, nonchè ai capitoli speciali da allogare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la Deputazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore.

Art. 39.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la Giunta o la rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla Giunta o dalla rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del consorzio o del Comune, e di qualsiasi altro Ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai Regolamenti, dai capitoli normali e speciali, e dal contratto di esattoria.

Art. 40.

Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esattoria, il prefetto rilascia all'esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali si intendono incominciate con la prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il Regolamento e i capitoli normali.

Di questa patente devono essere muniti anche il sostituto e il sorvegliante nominati dal prefetto o dal Ministro delle Finanze nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, nonchè il delegato ed il gestore che possano esser nominati ai termini degli articoli 23 e 58 del presente Regolamento.

Art. 41.

Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i presidenti dei consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi si tengono esposti costantemente nell'ufficio, e, durante le riscossioni, anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 42.

Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la provincia, il ricevitore, il Comune o qualsiasi altro Ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dello esattore, con lo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore, o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i Comuni dell'esattoria. L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve avvertire l'intendente e il tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettore.

Art. 43.

L'esattore nomina uno o più messi, scegliendoli, o fra coloro i quali, alla pubblicazione del presente Regolamento, siano in servizio presso un'esattoria ed abbiano una attestazione di *idoneità da*

parte del prefetto della provincia, o fra coloro che abbiano conseguito speciale abilitazione secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale.

L'esattore può destinare alcuni messi per le notificazioni ed altri per le esecuzioni e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Il messo esercita competentemente gli uffici, tutti che gli sono affidati, in ogni parte del territorio comunale, anche quando il Comune sia diviso in più esattorie, e in ciascuno dei Comuni componenti il consorzio se l'esattoria è consorziale.

Art. 44.

I messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal procuratore del Re.

Ove dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina dei messi proposti dall'esattore, l'approvazione è data dal prefetto ai termini dell'articolo 98 della legge, salvo al sindaco, o alla Giunta comunale, o alla rappresentanza consorziale il richiamarsene al prefetto medesimo per far sospendere o revocare la data approvazione.

Art. 45.

Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le Giunte o le rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare, ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco, nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore che li abbia ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi; e può dal prefetto essergli inflitta una multa da 50 a 100 lire a favore del Comune, salvo ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di 90 giorni.

Quando il messo per qualunque causa cessi dalle sue funzioni, la patente viene restituita al sindaco, e dell'avvenuta cessazione l'esattore deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Art. 46.

L'intendenza, le Giunte comunali o le rappresentanze consorziali, ed in genere tutti gli Enti cointeressati nella gestione vigilano il mantenimento delle cauzioni.

Le Giunte e rappresentanze predette rinnovano, inoltre, le inscrizioni ipotecarie; quando la cauzione sia data in fabbricati, vigilano altresì che sia mantenuta l'assicurazione contro gli incendi; e richiedono il supplemento di cauzione nei casi, di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 18 della legge, o in quelli indicati dall'articolo 1980 del Codice civile.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. I titoli pubblici si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui viene fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Art. 47.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagl'incendi, le Giunte o le rappresentanze ne riferiscono al prefetto, perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche d'ufficio.

TITOLO II.

Della riscossione

Art. 48.

I ruoli delle imposte e sovrimposte sono spediti dall'Intendenza di finanza al sindaco in pieghi postali, raccomandati d'ufficio, per essere pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per 8 giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con deposito nell'Ufficio comunale, e con affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale, in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal sindaco.

Art. 49.

Non più tardi del 16 gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore.

L'intendenza ed il ricevitore, in caso di ritardi, ne accertano subito le ragioni e ne riferiscono al prefetto, perchè faccia gli opportuni richiami al sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Art. 50.

I ruoli suppletivi si pubblicano, con le norme dei ruoli principali, nella prima metà di gennaio, di maggio e di settembre.

Il sindaco, non più tardi del giorno 16 del mese in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta contenente le stesse indicazioni richieste pei ruoli principali.

Art. 51.

I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e quelli delle sovrimposte provinciali possono essere pubblicati anche prima delle epoche stabilite per la pubblicazione dei ruoli suppletivi, e posti in riscossione alla più prossima delle scadenze ordinarie purchè, però tra la pubblicazione e la riscossione, non interceda un termine minore di 20 giorni.

I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi Regolamenti speciali.

Le disposizioni relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

Art. 52.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi gratuitamente dagli esattori ai contribuenti si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle Finanze.

Le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi e nei ruoli speciali di sovrimposte sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle cartelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 53.

I capitoli speciali, nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del Comune.

Quando l'esattore si reca nei Comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi per rappresentarlo nell'ufficio esattoriale.

L'esattore, che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Art. 54.

Il contribuente, debitore per più specie d'imposte, può indicare

quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso s'imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorchè questi non la domandi, e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice, consegnatogli dall'esattore.

Le cedole del debito pubblico non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta cioè la ritenuta per l'imposta sulla ricchezza mobile, quando vi sono soggette, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 55.

Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'articolo 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassare come contante la quietanza rilasciata dal ricevitore al contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al Comune o tenere a disposizione di esso, nel termine indicato dall'articolo 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Art. 56.

Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza; quando questa non sia conosciuta, si notificano al suo domicilio; e se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora: ben inteso che residenza, domicilio o dimora siano nel Comune, che è sede dell'esattoria od in uno dei Comuni del distretto della esattoria consorziale, ovvero siano in altro Comune che risulti dal ruolo.

Si pubblicano alla casa del Comune sede della esattoria le cartelle pei contribuenti non rinvenuti nel Comune stesso nè in alcun altro dei Comuni del distretto della esattoria consorziale; ed alla casa del Comune, che sia indicato nel ruolo, quelle pei contribuenti non rinvenuti nel Comune medesimo.

Le stesse norme si osservano per la notificazione dell'avviso di mora.

Della notificazione delle cartelle degli avvisi di mora si fa constare mediante dichiarazione del messo sopra appositi elenchi di contribuenti, confermata da analoga dichiarazione del sindaco quando la notificazione sia seguita per affissione della cartella o dell'avviso all'albo pretorio.

Alla notificazione delle cartelle e degli avvisi in Comuni estranei al distretto dell'esattoria si procede mediante delegazione all'esattore del Comune, nel quale la notificazione deve avvenire.

A tergo degli avvisi deve essere stampata la tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Art. 57.

La decadenza di un esattore non può essere pronunciata che dal prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine, la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può ritardarsi oltre 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione, ma non può mai essere pronunziata quando sia scaduta qualche rata d'imposta e prima che sia decorso il termine di dodici giorni dalla scadenza, fissato dall'articolo 80 della legge.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Nondimeno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somme che fossero scadute dopo la sua decadenza), prima che segua il riappalto della esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'intendente di finanza.

Art. 58.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale abbandoni l'ufficio senza lasciare un collettore, si provvede alla gestione della esattoria o della ricevitoria per mezzo di uno speciale sostituto e, ove del caso, alla rescissione del contratto.

Il sostituto all'esattore è nominato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza, con le forme di cui all'articolo 15 della legge. Il sostituto al ricevitore è nominato dal Ministro delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il sindaco o presidente del consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contraddittorio dell'esattore cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri Enti interessati, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti l'esercizio dell'esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale.

I contribuenti sono diffidati dal sindaco o dal presidente del consorzio mediante manifesto, il cui modello sarà stabilito dall'Amministrazione finanziaria, di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scadute o da scadere.

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'intendente propone al prefetto la nomina di un gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione del servizio per parte del nuovo esattore ai termini dell'articolo 23 e seguenti.

Per la retribuzione del gestore provvisorio sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25.

Appena sia provvisto della patente indicata dall'articolo 40, il gestore è ammesso in servizio dal sindaco o dal presidente del consorzio, dopo adempiute le prescrizioni dell'articolo 41, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire l'esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri Enti interessati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e, quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'esattoria: versa rispettivamente al Comune ed al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente Regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di finanza.

Art. 59.

Se l'esattore lascia debito, spetta così al ricevitore come al Comune di riscuotere, anche prima che sia compiuta la vendita della cauzione, le quote scadute durante la gestione dell'esattore predetto ed ancora dovute dai contribuenti, salvo a depositare le somme, che si vengano riscuotendo, nella Cassa dei depositi e prestiti.

Di tali riscossioni il ricevitore ed il Comune possono incaricare il gestore, nominato come all'articolo precedente, o l'esattore in carica, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al gestore od all'esattore in carica, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute.

L'aggio da corrispondersi sarà pel gestore quello stipulato col

decaduto esattore, e pel nuovo esattore quello risultante dal proprio contratto.

Se il debito non possa essere saldato col prodotto della vendita della cauzione, il ricevitore od il Comune potrà provocare l'assegnazione, a proprio favore, dei residui riscossi, che abbiano conservato la natura d'imposte, e che come tali siano di sua esclusiva pertinenza, e la distribuzione, in proporzione dei crediti, dei residui riscossi, che siano da considerare come crediti privati del decaduto esattore.

Art. 60.

L'esattore, od il gestore provvisorio, incaricato della riscossione dei residui, deve eseguire gli atti pel recupero delle relative quote, nei modi e termini di legge, e deve altresì versare le somme riscosse alla fine di ogni mese, e presentare all'Agenzia le documentate domande di discarico per devoluzione o per inesigibilità nel termine perentorio di dieci mesi dalla consegna degli elenchi dei residui o dei ruoli.

Per ciò che riguarda la documentazione di tali domande di discarico e la decisione, in sede amministrativa, sulla loro ammissibilità, valgono le norme e i termini stabiliti per le domande di rimborso per devoluzione o per inesigibilità; ma l'esattore è dispensato dal provare di avere ripetuta l'esecuzione mobiliare, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 110 del presente Regolamento.

Ove l'intendenza ammetta il discarico di residui d'imposta, pei quali si verificò devoluzione allo Stato, provvede anche al pagamento del relativo prezzo di devoluzione a favore del ricevitore provinciale, nel cui interesse fu eseguita la riscossione, o al deposito del prezzo stesso nei casi di cui all'articolo 56 della legge.

Nel termine di dodici mesi dalla consegna degli elenchi o dei ruoli, l'esattore dei residui deve rendere il conto al Comune o al ricevitore provinciale con la dimostrazione delle somme riscosse e versate e delle domande di discarico presentate per inesigibilità o per devoluzione.

Quando l'esattore dei residui non versi le somme riscosse, o non giustifichi la inesigibilità di quelle non riscosse, o non renda il conto nei congrui casi e nei modi e termini stabiliti, è responsabile verso il ricevitore provinciale o il Comune, i quali possono, senz'altro, procedere all'esecuzione contro di lui, salvo all'esattore il ricorso alle competenti Autorità.

Art. 61.

Quanto alla retribuzione da corrispondersi al gestore nei limiti fissati dal precedente articolo 59 per la riscossione dei residui, il ricevitore provinciale, od il Comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Art. 62.

Le rate d'imposte e di tasse scadute e non riscosse durante lo esercizio del delegato o del gestore nominati a mente degli articoli 23 e 58 e durante la vacanza della esattoria, sono assunte in carico dal nuovo esattore, che le dovrà versare con l'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate uguali, insieme con le tre rate più prossime a scadere, purchè non si oltrepassi la durata del contratto di esso esattore.

Tale rateazione, che sarà concessa pure ai contribuenti, verrà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente articolo 90.

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore con la consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore quando si tratti di esattorie rimaste vacanti alla fine del decennio precedente, è dato con apposito riassunto.

Per la riscossione di esse i nuovi esattori e ricevitori hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quello assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguente articolo 121.

Il nuovo esattore deve anche procedere, coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione, contro il delegato o il gestore per le somme riscosse e non versate e per quelle dai medesimi non giustificate come inesigibili.

TITOLO III.

Dell'esecuzione sui mobili e sugl'immobili

Capitolo I.

Dell' esecuzione sui mobili

Art. 63.

L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona del debitore od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'articolo 56, ed in difetto al sindaco.

Se il sindaco conosce in quale Comune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale; e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del Comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Il verbale di infruttuoso pignoramento per mancanza assoluta di beni mobili del debitore è trasmesso, ai termini e con le comminatorie dell'articolo 35 della legge, al sindaco, che lo restituisce all'esattore con le sue eventuali dichiarazioni.

Art. 64.

Nell'atto di pignoramento il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile, approvato col R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª); e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento, e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a' termini di legge.

Il sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'Amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Art. 65.

Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'articolo 69 della legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'articolo 35 della legge.

Art. 66.

Il segretario comunale, per gli atti che debba compiere in occasione del procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione nè dall'esattore, nè dal delegato o gestore provvisorio, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Ha però diritto, nei congrui casi, ai compensi stabiliti dall'articolo 48 del Regolamento 19 settembre 1899 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, che gli saranno soddisfatti col prezzo ricavato dalla vendita dei mobili, dopo prelevato il credito dell'esattore per imposte, sovrimposte, tasse, multe e spese.

Quando il valore dei mobili non sia sufficiente per pagare anche i detti compensi, essi staranno a carico del Comune.

Art. 67.

L'esattore, nei quindici giorni successivi al termine di quattro mesi fissato dall'articolo 87 della legge, deve trasmettere all'agente delle imposte i verbali della prima esecuzione mobiliare infruttuosa o insufficiente, anche in caso d'irreperibilità dei contribuenti.

L'agente delle imposte, entro 30 giorni, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili o immobili o crediti: indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agl'immobili, il luogo ove sono situati; e quanto ai crediti, le persone debitrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

Fermo il disposto dell'articolo 110, ultimo comma, l'agente può, prima della scadenza di qualche rata, dichiarare all'esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'esattore.

Quando l'agente abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido se non porta la firma del rappresentante l'Amministrazione.

Le disposizioni di quest'articolo sono altresì applicabili alle tasse dirette delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti morali, le quali siano da riscuotersi con le forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; ben inteso che le attribuzioni conferite da esso articolo alle agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate a cura dell'Amministrazione cui dette tasse profittano.

Capitolo II.

Dell'esecuzione degl'immobili

Art. 68.

Nell'avviso d'asta oltre le indicazioni dell'articolo 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta a' sensi dell'articolo 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese e di esecuzione già fatte.

È inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 69.

L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro 8 giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine, nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri Comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria l'annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 70.

Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore, entro 15 giorni, una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso.

Nello stesso termine dovrà pure rilasciargli l'elenco dei creditori ipotecari, di cui nell'articolo 47 della legge.

Qualora dall'elenco censuario rilasciato dall'agente, ai termini dell'articolo 47 della legge, o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella iscritta al ruolo, l'esattore deve notificare anche a questa l'avviso d'asta nei modi previsti dall'articolo 48 della legge.

L'elenco censuario, il certificato di trascrizione dell'avviso d'asta e la nota delle trascrizioni ipotecarie devono depositarsi dall'esattore alla pretura, insieme agli altri atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge.

Il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 71.

Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto e l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore è in obbligo di espropriare anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

Art. 72.

Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogniqualvolta il valore degl'immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita in tutti i casi ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo, affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove non è privilegio, e viene determinato con le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Art. 73.

L'esattore ha diritto di ottenere dall'Amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito a' termini dell'articolo 54 della legge entro tre mesi a contare dal giorno della deserzione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la devoluzione, l'Amministrazione delle imposte dirette nel caso previsto dall'articolo 56 della legge, entro lo stesso termine di tre mesi, deposita alla Cassa dei depositi e prestiti la somma da essa dovuta.

Nel credito dell'esattore, da stabilirsi a' termini del detto articolo 54, non sono comprese nè le multe, nè le spese di esecuzione.

Art. 74.

Quando sia tornato inutile il secondo esperimento d'incanto, l'esattore deve, nel termine di otto giorni, informarne l'agente delle imposte, cui trasmetterà in pari tempo tutti gli atti della procedura mobiliare ed immobiliare.

L'agente verifica innanzi tutto se l'imposta, per la quale l'esattore ha proceduto, sia, per qualsiasi causa, indebita, e, nel caso affermativo, fa le relative proposte di sgravio.

Qualora l'imposta non sia indebita, l'agente indaga, anche, ove occorra, con verifiche locali, se concorrano circostanze speciali per le quali possa prevedersi la deserzione del terzo incanto e fa in relazione le sue motivate proposte all'intendente non oltre il trentesimo giorno da quello del ricevimento degli atti.

L'intendente di finanza, esaminate ed accertate le cose, decide se debba o meno aver luogo il terzo esperimento d'incanto e fa pervenire all'esattore l'ordine relativo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'esperimento medesimo.

Qualora dall'intendente sia disposta la prosecuzione dell'asta, l'esattore dovrà provvedere perchè abbia corso ulteriore la procedura nei modi stabiliti dall'articolo 54 della legge.

In caso diverso, potrà l'esattore chiedere il rimborso a titolo di inesigibilità delle imposte e sovrimposte per le quali ha proceduto, ed in merito alla relativa domanda sarà provveduto nei modi e giusta le norme stabilite pei rimborsi della specie dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 75.

L'esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso dall'Amministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'agenzia, entro otto giorni dalla deserzione del 3° esperimento d'asta, la domanda

di pagamento in carta libera insieme ad una copia, pure in carta libera, rilasciata dal cancelliere della pretura, del verbale del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l'esattore oltre questo termine, i tre mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza, non oltre il novembre dell'anno successivo a quello in cui avvenne la pubblicazione del ruolo.

Se l'intendenza, ricevuta dall'esattore la domanda, riconosce che la procedura tenuta sia irregolare, rifiuta la devoluzione. In caso diverso l'accetta e provvede al rimborso.

Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di tre mesi, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l'espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei Comuni, Provincie o di altri Enti morali od anche per debiti di sovrimposte comunali o provinciali ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'imposta erariale, gli immobili, che non siano venduti al terzo incanto, si devolvono a profitto dell'Ente creditore.

Art. 76.

Le partite rifiutate sono, coi motivi del rifiuto, notificate all'esattore, il quale può, entro novanta giorni, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra mobili e sopra gli immobili

Art. 77.

Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede dall'esattore del Comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

A tale effetto, quest'ultimo si rivolge all'agente delle imposte dal quale dipende, che ne trasmette l'invito all'esattore richiesto, ritirandone ricevuta.

Quando l'esattore richiesto non trovisi nello stesse circolo di agenzia del richiedente, la delegazione gli è fatta pervenire, dall'agente dal quale dipende il richiedente, per mezzo dell'agente dell'altro circolo, al quale spetterà di ritirarne ricevuta da farsi recapitare all'esattore richiedente per mezzo del proprio agente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratte del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e dalla prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 31 della legge.

Art. 78.

L'esattore richiesto deve, previa nuova notificazione dell'avviso di mora ai sensi dell'articolo 55, procedere agli atti esecutivi ai termini di legge, e trasmettere all'esattore richiedente: o le somme riscosse, entro dieci giorni da quello della riscossione, ovvero, nei modi sopraindicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione sui mobili ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'articolo 74.

Non ha diritto a rifusione, da parte del richiedente, delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso d'insufficiente o mancata esecuzione, nè ad anticipazione di spese per i necessarî atti giudiziarî in applicazione all'articolo 37 della legge.

In caso d'inadempimento è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può, in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richiedere al Ministro delle Finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Art. 79.

Il sindaco, che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, ed, a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 80.

La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare l'imposta e la sovrimposta, e poscia a pagare le spese degli atti esecutivi, in base alla tabella approvata con decreto Ministeriale ai termini dell'articolo 69 della legge, nonchè le spese di procedimento ordinario contro terzi.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai temini dell'articolo 70 della legge, l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale, ma in tal caso deve proseguire gli atti per il ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

Art. 81.

L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciare loro la quietanza del correspettivo pagato in conformità dell'articolo 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi o nei ruoli d'imposta, il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

L'istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel Comune indicato.

Art. 82.

Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili o di devoluzione di essi allo Stato, l'esattore deve trasmettere all'agenzia delle imposte le copie degli atti del procedimento esecutivo debitamente autenticate nel modo prescritto dall'articolo 68 della legge.

Art. 83.

Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge (testo unico) 29 giugno 1902 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguito pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate con la trascrizione dell'avviso d'asta presso l'Ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno del biennio di cui all'articolo 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi, il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento, non sia incoata l'esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare l'esecuzione devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, o rinnovare il pignoramento

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali

Art. 84.

Entro il mese di gennaio dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i ricevitori, i quali intendano di essere confermati in carica pel decennio successivo giusta l'articolo 77 della legge, devono presentare regolare istanza al presidente della Deputazione provinciale.

Art. 85.

Nel mese di febbraio i Consigli provinciali deliberano:

1.° se ed a quali condizioni sia da accettarsi la domanda di conferma presentata dal ricevitore provinciale ai termini dell'articolo precedente;

2.° se, non essendo stata prodotta domanda di conferma, o non essendo questa accettata, l'appalto della ricevitoria debba aver luogo col sistema dell'asta o della terna;

3.° sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria sopra terna, determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire;

4.° sulla tangente della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'articolo 4 di questo Regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 marzo il Ministro approva i capitoli speciali delle ricevitorie.

Art. 86.

Per la compilazione e pubblicazione degli avvisi d'appalto l'intendenza di finanza comunica al prefetto, non oltre il 20 marzo, l'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale.

Art. 87.

La deliberazione di conferma del ricevitore in carica, debitamente firmata da lui in segno di accettazione, è, a cura del presidente della Deputazione provinciale, trasmessa entro il mese di marzo al Ministero delle Finanze per la necessaria approvazione.

Art. 88.

Entro il mese di maggio i Consigli provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna.

Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministro delle Finanze, secondo l'articolo 77 della legge.

Il ricevitore, che, sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo, voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori: e deve darne notizia all'intendente di finanza, alla Deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Art. 89.

Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l'intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al prefetto.

Il prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore: degli altri quattro, uno è trasmesso dal prefetto alla Deputazione provinciale, e tre all'intendente, che ne invia due al Ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente Comune per Comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Art. 90.

L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore: ma rimane sospeso così per le esattorie non collocate e gestite ai termini degli articoli 23 e seguenti, come per quelle che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui la immissione in possesso del nuovo esattore, tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza della esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del delegato e del gestore. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate nell'articolo 62, tenuto conto delle somme che abbia anticipate.

Per le esattorie non collocate ed affidate ad un delegato, il ricevitore verserà le somme pagategli dallo stesso.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza della esattoria, e fino a che questa sia ricostituita, il ricevitore verserà solamente le somme pagategli dal gestore provvisorio, sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO V.

Dei versamenti

Art. 91.

L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve avere versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla Giunta comunale, o, nel caso di consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale, la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la Giunta comunale o il presidente del consorzio ne riferisce al prefetto, perchè provveda giusta l'articolo 96 della legge, e salvi gli effetti dell'articolo 81 della legge stessa.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede nel caso d'inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali per parte dell'esattore.

Art. 92.

L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme delle citazioni, per ministero dell'usciere giudiziario, agli effetti previsti dall'articolo 31 della legge.

Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

Salvo la facoltà di cui all'articolo 59 del presente Regolamento, la vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni sugli altri beni immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili o per devoluzione.

Art. 93.

Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il prefetto emette l'ordinanza per l'esecuzione contro l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'articolo 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale.

Il prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il ricevitore, l'intendente e il Ministero dei provvedimenti presi nell'interesse dell'esattoria.

Agli effetti dell'articolo 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dall'esattore.

Art. 94.

Le norme stabilite dai precedenti articoli 92 e 93 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore, sono emesse dal Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte), e registrate alla Corte dei conti.

Art. 95.

L'intendente di finanza informa il prefetto od il Ministero appena venga a conoscere che qualche esattore o il ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni

ed informa pure il Ministero se il ricevitore sia in ritardo nei versamenti.

Art. 96.

Il sorvegliante, nominato a' termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente dal prefetto ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari e tutte le carte dell' esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Egli non può in verun caso sostituire la propria azione a quella dell'esattore, e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere i suoi messi; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell'esattore, dei collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono, per sua cura, versate di tre in tre giorni alla ricevitoria, ed alle casse degli Enti interessati, avvertendo però che le somme riscosse per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno essere versate in conto di esse rate. I valori e titoli contabili dell'esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'articolo 62 della legge e dell'articolo 79 di questo Regolamento.

Il sorvegliante, così al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del sindaco che dovrà pure sottoscrivere, i registri dell'esattoria.

Art. 97.

Spetta al prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, o di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'esattore sia divenuta regolare; come pure obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fidejussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza, il prefetto, sulla proposta dei Comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal prefetto, è posta a carico dell'esattore, insieme con le altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell'aggio dovuto all'esattore. In caso d'insolvenza di esso la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra erario, provincia e Comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovrimposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal Ministero delle Finanze, sentito il prefetto e l'intendente, con le attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle esattorie.

TITOLO VI.
Disposizioni generali

Capitolo I.
Degli sgravî e rimborsi

Art. 98.

In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti Autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le agenzie liquidano gli sgravî dai ruoli per le somme da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della Provincia e del Comune.

Le liquidazioni sono approvate e sono rese esecutive con decreti di sgravio dell'intendente di finanza, firmati anche dal primo ragioniere, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio.

Nella liquidazione e nei decreti di sgravio sono compresi gli aggi di riscossione, e, per l'imposta di ricchezza mobile, anche i due centesimi per le spese di distribuzione. Non si calcolano invece le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Quando lo sgravio è indiscutibilmente dovuto, l'agente, contemporaneamente all'invio della relativa proposta e liquidazione all' intendenza di finanza, ordina all'esattore di sospendere la riscossione della imposta corrispondente per l' ammontare della parte rimasta a scadere e gli concede la tolleranza per la stessa somma.

Inoltre ne avvisa l'intendente di finanza con elenco descrittivo delle tolleranze da compilarsi per Comune.

L'intendente di finanza alla sua volta riassume per Comune gli elenchi delle tolleranze ricevuti dalle agenzie e trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, concedendogli la tolleranza per l'ammontare complessivo di esso.

Art. 99.

L'intendenza invia, con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all'agente delle imposte, il quale prende nota della data del decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dell'elenco stesso in segno di ricevuta.

Con le norme e col mezzo stabiliti nei Regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l'agente notifica ai contribuenti l'emissione del decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi alla esattoria per essere soddisfatti del credito a loro favore liquidato.

Le notificazioni dei decreti di sgravio devono essere fatte sempre, gratuitamente, dai messi, cursori o inservienti dell'ufficio comunale, anche in quei Comuni nei quali il Governo tiene a proprie spese un messo speciale dell'agenzia delle imposte.

I decreti di sgravio emessi in seguito a reclami collettivi possono essere anche notificati mediante elenchi da affiggersi all'albo comunale per la durata di 8 giorni.

Art. 100.

L'agente delle imposte trasmette all'esattore i decreti di sgravio con un elenco in doppio, distinto per Comune.

L'esattore restituisce un esemplare all'agenzia in segno di ricevuta e ne fa affiggere un altro per 15 giorni consecutivi nell'ufficio di esattoria.

Gli elenchi, muniti del certificato del sindaco per l'eseguita affissione, sono inviati al ricevitore provinciale dall'esattore insieme ai decreti di sgravio.

In calce a ciascun decreto l'esattore annota, ove del caso, l'eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per l'esecuzione degli sgravî a favore dei contribuenti nonchè l'obbligo di rivalere l'Amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle omissioni e ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Art. 101.

Alla scadenza del versamento della rata alla ricevitoria provinciale, l'esattore deve presentare all'intendenza di finanza, per mezzo della rispettiva agenzia delle imposte, la distinta dei decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti.

A tale distinta dovranno andare unite le quietanze rilasciate dai singoli contribuenti.

Parimente dovrà dar conto di quegli sgravî che, nelle distinte presentate pei bimestri anteriori, risultavano non eseguiti.

È in facoltà dell'agente di disporre che dei decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'articolo 99 del presente Regolamento.

Art. 102.

Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al decreto di sgravio, a

giurtificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'esattore altra prova che la quietanza del contribuente.

Gli esattori, dopo ricevuti i decreti di sgravio, non possono iniziare e continuare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Art. 103.

Il ricevitore provinciale, per l'ammontare complessivo dell'imposta erariale e della sovraimposta provinciale risultante dai decreti di sgravio trasmessi dagli esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento.

Entro il giorno 10 di ogni mese il ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei decreti, trasmette l'uno e gli altri all'intendenza di finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun esattore per l'imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Art. 104.

L'intendenza di finanza, fatte le verificazioni riguardo ai decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal ricevitore provinciale, emette distintamente per ciascuna imposta e per la sola parte a debito dello Stato, un buono sul mandato a disposizione a favore del ricevitore medesimo.

L'intendenza, inoltre, compila per tutti i decreti di sgravio ricevuti, i fogli di liquidazione delle somme a debito di ogni singolo Comune, ed un foglio unico di liquidazione delle somme a debito della provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo d'imposta; poscia manda agli esattori le liquidazioni per i Comuni ed al ricevitore la liquidazione per la provincia, perchè possano versarle come contante, rispettivamente, nelle casse comunali e provinciale.

Art. 105.

L'esecuzione dei decreti di sgravio è fatta dall'esattore in carica, tanto per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'esattore medesimo, quanto per quelle comprese nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquenni o ad altri esattori, giusta il disposto degli articoli precedenti ed in conformità alle istruzioni che saranno emanate.

Parimenti con istruzioni Ministeriali saranno dettate le norme per l'esecuzione dei rimborsi che dovessero eseguirsi dai delegati esattoriali e dai gestori provvisori.

Art. 106.

I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'Amministrazione con decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoli 99 e 101, possono recarsi personalmente all'agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni: ed ogni anno, mediante manifesti pubblicati in tutti i Comuni, sarà loro ricordata siffatta facoltà.

L'agente, sentito l'esattore, trasmette i reclami all'intendenza, la quale, fatti i necessari riscontri sulle distinte degli sgravi presentate dall'esattore ai termini dell'articolo 101 e sulle quietanze annesse alle distinte medesime, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Art. 107.

Nei primi quattro mesi di ciascun anno, l'esattore dà la dimostrazione degli sgravi non eseguiti nel corso dell'anno precedente e ne versa l'importo in tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di richiedere all'intendenza di finanza il pagamento diretto, se ed in quanto non siasi verificata prescrizione.

La cauzione dell'esattore non potrà essere svincolata se non quando risulti dell'avvenuto integrale versamento dell'importo di tutti i rimborsi ordinati e non eseguiti durante la sua gestione.

Art. 108.

Per ogni caso d'inadempimento, non giustificato, dei decreti di sgravio, l'esattore, sulla proposta dell'intendente di finanza, è assoggettato dal prefetto, salvo ricorso al Ministero delle Finanze entro 90 giorni, alla multa, a favore dello Stato, dal doppio al decuplo della somma portata da ciascun decreto di sgravio; e ciò senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 109.

L'intendente di finanza trasmette al Ministero i rendiconti prescritti dall'articolo 365 del vigente Regolamento di contabilità dello Stato; ed a corredo delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli agenti delle imposte coi relativi decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli esattori, con i riepiloghi compilati dal ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti da speciali disposizioni.

Art. 110.

Il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinte per annata, imposta e Comune.

L'esattore, che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore della provincia, deve produrre la domanda in triplice esemplare, nonchè:

a) un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;

b) l'avviso speciale di cui all'articolo 31 della legge;

c) il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'articolo 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi;

d) la dichiarazione del sindaco di non essere a di lui notizia che il contribuente possegga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto dei beni mobili ed immobili, l'esattore che dimandi rimborso di quote d'imposta, in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

e) copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati;

f) un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita;

g) copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore;

h) la prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del Comune, occorre inoltre sia data la prova dell'intimazione dell'avviso di mora e del pignoramento negativo ivi avvenuti ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale agenzia.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito; ed il termine per la presentazione della domanda è di due mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente e fu poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima, salvo il disposto dell'articolo 67 terzo comma.

Art. 111.

L'esattore, prima di ottenere il rimborso, a senso dell'articolo 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'articolo 37 di essa, e, nei casi previsti, dare le prove di avere proceduto ai termini dell'articolo 65 della medesima.

Art. 112.

Per i contribuenti irreperibili, l'esattore, oltre al verbale d'in-

fruttuosa esecuzione di cui all'articolo 67 ed oltre alla prova della pubblicazione alla casa del Comune dell'avviso indicato all'articolo 31 della legge, deve presentare il certificato di cui alla lettera *a* del precedente articolo 110, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che risultino da raccolte informazioni.

È applicabile a questo caso la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente articolo 110.

Art. 113.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio.

Art. 114.

Prima di presentare la domanda dei rimborsi per inesigibilità, l'esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data e il numero della domanda stessa.

L'annotazione sul margine dei ruoli di rimborsi per inesigibilità deve essere fatta dall'esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui nei capitoli normali.

Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità o insolvibilità del contribuente, è sulla relazione dell'agente dell'imposte ordinato dall'intendente di finanza con provvedimenti che riassumono per imposte o per Comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali provvedimenti sono partecipati dall'intendente al ricevitore.

Nella relazione dell'agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione.

Inoltre l'agente, prima di spedire all'intendenza le domande, deve sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prendere nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi a suo tempo la data del provvedimento di rimborso.

Art. 115.

In base al provvedimento di rimborso, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore, rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal Comune.

Per le somme a debito dello Stato, egli provvede con buoni sul mandato a disposizione.

Delle somme a debito del Comune e della provincia, l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che, dopo approvata, la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al Comune e alla provincia, ovvero, quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 116.

Decorsi i due mesi stabiliti dall'articolo 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto motivato.

L'intendente ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 117.

Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può, entro novanta giorni, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

La notificazione dei provvedimenti così dell'intendenza, come del Ministero, si esegue o dal messo comunale che ne fa referto con atto datato e firmato da lui e dall'esattore, o mediante consegna alla persona dell'esattore, contro ricevuta debitamente datata, di un esemplare della domanda coi documenti relativi alle partite rifiutate.

Contro il provvedimento del Ministero non sono ammessi nè ulteriori richiami in via amministrativa, nè riproduzioni di atti al Ministero.

Art. 118.

Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite ed inesigibili sui ruoli delle tasse dei Comuni, delle provincie o di altri Enti morali, la cui riscossione è regolata con le stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l'esattore deve rivolgere la domanda alle Amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei Regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Art. 119.

Il ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'articolo 89 della legge, deve provare di aver agito nei termini dell'articolo 87 della legge stessa sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti d'imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate. I detti termini decorrono, per l'esecuzione sulla cauzione, dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, e per l'esecuzione sugli altri beni dell'esattore, dal giorno in cui fu portata a compimento la vendita della cauzione.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore decade dal diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'articolo 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia nel giorno successivo al prefetto per gli effetti dell'articolo 96 della legge stessa.

CAPITOLO II.

Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori

Art. 120.

L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale; e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

All'imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 121.

Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore o ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal Comune e dalla provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli Enti interessati insieme con le tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o il ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dai capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. 122.

L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Non è dovuto aggio tanto sulle somme rimborsate per indebito e per inesigibilità all'esattore, quanto su quelle sgravate ai contribuenti, tranne che sulle somme, delle quali sia ordinata la restituzione, a seguito di reclami collettivi in causa d'infortunî in quei compartimenti catastali nei quali questi danno luogo ad abbuoni d'imposta.

Art. 123.

L'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli sì principali, che suppletivi e complementari in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Questa disposizione non è però applicabile agl'immobili dello Stato temporaneamente ceduti e pei quali, per speciali convenzioni, le relative imposte debbono stare a carico del concessionario. Nei detti immobili vanno compresi quelli che costituiscono le linee ferroviarie consegnate alle Società delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, le cui imposte debbono essere comprese nei ruoli e pagate dalle Società come qualunque altro contribuente.

Le sovrimposte provinciali e comunali dovute dal demanio sono invece comprese e liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione. Per le anzidette sovrimposte le agenzie, mentre formano i ruoli principali e suppletivi, compilano per ogni ruolo una distinta di tutti gli articoli dovuti dal demanio e la rimettono all'intendenza di finanza a corredo del relativo ruolo.

In base agli avuti ruoli l'intendenza accerta la regolarità delle distinte e ne riporta i risultati in un riepilogo compilato per intiero in quattro esemplari, di cui ne spedisce subito uno alla Direzione generale del demanio ed un secondo al ricevitore provinciale. Un terzo esemplare trasmette poi alla Corte dei conti insieme coi documenti che giustificano il pagamento della prima rata, trattenendo infine il quarto per uso proprio.

Per le suddette sovrimposte, l'esattore, appena ricevuti i ruoli, compila in doppio originale l'elenco o cartella di tutti gli articoli intestati al demanio e lo rimette direttamente all'intendenza di finanza. Questa, fatti i debiti riscontri con le corrispondenti distinte dell'agenzia, rimanda approvato un esemplare dell'elenco all'esattore. In conformità di questo elenco, l'esattore, prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, forma, in doppio, una nota delle somme dovute dal demanio in saldo della rata stessa e per l'importo totale della medesima emette una sola quietanza in favore dell'Amministrazione del demanio.

Poscia l'esattore rimette le due note e la quietanza al ricevitore provinciale che, previo confronto col riepilogo, le accetta come denaro in conto versamenti della rata che sta per scadere, per imposta erariale e per sovrimposte provinciali, e ne rilascia al medesimo corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale, entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, forma, in doppio originale, un riassunto delle suddette note e delle relative quietanze esattoriali, e rimette il tutto all'intendenza di finanza, la quale, fatti i debiti riscontri con gli elenchi esattoriali, provvede al rimborso dell'ammontare del riassunto con buoni a carico dei competenti capitoli del bilancio del Ministero delle Finanze.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte, gli esattori ed il ricevitore provinciale non potranno mai pretendere multe nè spese a carico dell'Amministrazione demaniale.

CAPITOLO III.

Della competenza amministrativa

Art. 124.

L'esattore richiesto delle sue deduzioni, nei casi di ricorso previsti dall'articolo 72 della legge, deve presentarle entro il termine di quindici giorni; altrimenti il prefetto decide anche senza di esse.

I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della legge medesima.

I ricorsi in appello contro le decisioni del prefetto, a senso dell'articolo 100 della legge, debbono essere presentati al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte), nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni del prefetto e del Ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale che ne fa referto all'agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle Giunte dei singoli Comuni.

CAPITOLO IV.

Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa

Art. 125.

I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti con gli esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al prefetto, alla Deputazione provinciale e all'intendente.

La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Art. 126.

La ragioneria dell'intendenza tiene un conto corrente del ricevitore col tesoro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravî, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette periodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette ed a quella del tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Art. 127.

Sono trasmessi alla Corte dei conti, a' termini della sua legge organica:

a) i decreti coi quali il Ministro delle Finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) i decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Art. 128.

L'esattore, che abbia la gestione di cassa del Comune, ne rende il conto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, a' termini dell'articolo 282 della legge comunale e provinciale (testo unico) in data 4 maggio 1898, n. 164; e, quando più Comuni siano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine, l'esattore, che non abbia il servizio di tesoreria, rende a ciascun Comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali.

L'esattore rende inoltre alla provincia il conto delle sue tasse.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravî ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto è presentato alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri trenta giorni al ricevitore.

Art. 129.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'articolo 638 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la Deputazione provinciale, lo manda al Ministro delle Finanze, il quale lo invia alla Corte dei conti, per il suo giudizio, in conformità alla legge del 14 agosto 1862, n. 800, ed al Regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore

deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della provincia.

Art. 130.

La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'intendente di finanza, la Deputazione provinciale ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle finanze, della provincia o di qualsiasi altro Ente interessato.

Il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale, che dovrà interpellare i Consigli dei rispettivi Comuni, autorizza con apposita deliberazione lo svincolo della cauzione.

Tale deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Indi il prefetto emette motivato decreto, che sarà il documento necessario e sufficiente per la restituzione del deposito cauzionale, o per la cancellazione dei vincoli apposti su titoli o delle inscrizioni ipotecarie su immobili.

Art. 131.

La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Deputazione provinciale.

TITOLO VII.

Disposizione transitoria

Art. 132.

Per le operazioni di conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali agli effetti del decennio 1903-1912, i termini indicati agli articoli 3 e 84, 4 e 7 e 85 e 87, e 9 e 88 del presente Regolamento, per la presentazione delle domande di conferma da parte degli attuali esattori e ricevitori, per le deliberazioni dei Consigli comunali o delle rappresentanze consorziali o delle Giunte municipali e dei Consigli provinciali o delle Deputazioni provinciali, e per le nomine sopra terne, sono fissati rispettivamente al 15 luglio, 30 luglio e 25 agosto 1902.

Entro i termini indicati nel precedente comma, gli esattori ed i ricevitori provinciali, che abbiano già presentata domanda di conferma, dovranno dichiarare, qualora lo credano, di persistere in essa, ed i Consigli comunali e le rappresentanze consorziali ed i Consigli provinciali, che abbiano già deliberato sulle domande di conferma, debbono nuovamente deliberare sulle dichiarazioni di persistenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle Finanze
CARCANO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 13

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la scomparsa della peste bubbonica in Costantinopoli.

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

La precedente Ordinanza di sanità marittima del 1° luglio 1902, n. 12, è revocata.

I signori Prefetti delle provincie marittime nel Regno sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Data a Roma, addì 16 luglio 1902.

Pel Ministro
SANTOLIQUIDO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

Magistratura.

Con decreti Ministeriali del 5 maggio 1902, registrati alla Corte dei conti il 26 stesso mese:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 3900, dal 1° aprile 1902, i signori:

Martinelli Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Roma.
Cavallini Giovanni Battista, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Venezia.
La Mantia Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Palermo.
Pallone Giovanni Battistista, id id. di Napoli.
Raimondi Antonio, id. id. di Milano.
Mastrostefano Domenico, id. id. di Benevento.
Sbarbaro Mario, id. id. di Torino.
Petitto Francesco, id. id. di Santa Maria Capua Vetere.
Notaristefano Francesco, id. id. di Trani, in aspettativa per infermità, continuando a percepire l'attuale assegno durante l'aspettativa.
Astraudi Pietro, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Grosseto.
Guerra cav. Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere.
Casu Bachisio, id. id. di Tempio.
Garosci Girolamo, id. id. di Torino.
Mogno Iacopo, id. id. di Milano.
Giura Giosuè, id. id. di Sassari.
Mastroberti Pasquale, id. id. di Salerno.
Porri Italo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Milano.
Raffo Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Ascoli Piceno.
Baldinotti Salvatore, id. id. di Salerno.
Maffei Michelangelo, id. id. di Napoli.
Della Chiesa d'Isasca Remigio, id. id. di Alba.
Maffei Giacinto, id. id. di Benevento.
Pasqualini Giovanni, id. id. di Venezia.
Del Rio Dore Giovanni, id. id. di Sassari.
Manferoce Donato, id. id. di Roma.
Aldi Bartolomeo, id. id. di Lucera.
Arfini Fermo, id. id. di Arezzo.
Coppola Picazio Umberto, id. id di Napoli.
Santoro Giovanni, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Napoli.
Martinengo Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Torino.
Millo Eugenio, id. id. di Pisa.
Petroli Albino, id. id. di Brescia.
Dobelli Guglielmo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo.

Con decreti Ministeriali del 15 maggio 1902, registrati alla Corte dei conti il giorno 26 stesso mese:

È concesso l'aumento di lire 170 sullo stipendio di lire 3900, dal 1° febbraio 1901, per compiuto sessennio, nel precedente stipendio di lire 3700, al signor:

Forina Savino, giudice del tribunale civile e penale di Trani, in aspettativa.

È concesso l'aumento di lire 340, per compiuto sessennio sullo stipendio di lire 3400, dal 1° marzo 1902, al signor:

Vitale Alberto, giudice del tribunale civile e penale di Salerno.

È concesso l'aumento di lire 340, per compiuto sessennio, sullo stipendio di lire 3400, dal 1° giugno 1902, al signor:

Rimini Dario, giudice del tribunale civile e penale di Milano.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1902:

La sospensione inflitta con decreto Ministeriale in data 11 maggio 1900 a Cavalli nobile cav. Pio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, temporaneamente applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze, è revocata.

Con decreti Ministeriali del 1° giugno 1902:

I sottoindicati uditori, nominati con decreto Ministeriale del 16 maggio 1902, sono destinati all'ufficio rispettivamente indicato:

Ciacclà Salvatore Maria, alla procura generale d'appello in Napoli.
Spallanzani Alfredo, id. id. di Catania.
Vinci Salvatore, id. id. di Catania.
Frezzolini Ildebrando, al tribunale civile e penale di Perugia.
Brasini Stefano, id. id. di Macerata.
Crivelli Aristide, id. id. di Macerata.
Bassanelli Paolo, id. id. di Urbino.
Mastropasqua Vincenzo, id. id. di Urbino.
Tomea Gio. Battista, id. id. di Rovigo.
Bemporad Ettore, id. id. di Ferrara.
Alice Ernesto, id. id. di Novi Ligure.
Canezza Bartolomeo, id. id. di Roma.
Bindi Cesare, id. id. di Teramo.
Ferroni Ugo, id. id. di Chieti.
De Iannario Romualdo, id. id. di Lanciano.
Marri Stefano, id. id. di Montepulciano.
Guidi Giovanni, id. id. di Pisa.
Pianigiani Piero, id. id. di Livorno.
Morelli Riccardo, alla R. procura presso il tribunale di Rieti.
Canaletti Rodolfo, id. id. di Macerata.
Aliventi Domenico, id. id. di Urbino.
Fiorini Giuseppe, id. id. di Pesaro.
Agosti Mario, id. id. di Belluno.
Borgarelli Alessandro, id. id. di Alessandria.
Petroncelli Giovanni, id. id. di Aquila.
Pace Vincenzo, id id. di Lanciano.
Coletti Flaminio, id. id. di Teramo.
Leone Antonino, id. id. di Siracusa.
Fontana Ernesto, id. id. di Pisa.

Con RR. decreti del 5 giugno 1902:

Bandini cav. Bandino, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Vercelli, in aspettativa per informità, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, dal 1° giugno 1902, e gli son conferiti titolo e grado onorifici di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

Storchi cav. Venerio, consigliere della Corte d'appello di Torino, è, a sua domanda, collocato a riposo nei termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, dal 1° luglio 1902.

D'Aiutolo Achille, consigliere della sezione di Corte d'appello in Potenza, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per sei mesi dal 1° giugno 1902, coll'assegno in ragione della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante un posto presso la Corte d'appello di Trani.

Pranzataro cav. Andrea, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità a tutto aprile 1902, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 1° maggio 1902, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Rovere cav. Eugenio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cuneo, è tramutato a Vercelli.

Belestri Adolfo, vice presidente del tribunale civile e penale di Firenze, è nominato presidente del tribunale civile e penale di San Remo, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Larussa Francesco, vice presidente del tribunale civile e penale di Catania, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Modica, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Schiavi Ulisse, giudice del tribunale civile e penale di Aquila, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Trabucchi Pietro Emilio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Roma, è incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale di Cuneo, con l'annua indennità di lire 600, da prelevarsi sul capitolo 21 del bilancio.

Nuccio Grillo Salvatore, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo, è tramutato a Sciacca, ed è ivi incaricato di reggere la R. procura, con l'annua indennità di lire 600, da gravare sul capitolo 6 del bilancio.

Piccirilli Carlo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, è tramutato a Palermo.

Russo Giacomo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, è tramutato a Termini Imerese.

Tamburini cav. Alfredo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Aquila, è tramutato a Roma.

Forina Savino, giudice del tribunale civile e penale di Trani, in aspettativa per infermità a tutto il 31 maggio 1902, è richiamato in servizio dal 1° giugno 1902, presso lo stesso tribunale di Trani, con l'annuo stipendio di lire 4070.

Caputi Francesco, sostituto procuratore del Re, in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 21 maggio 1902, ed è destinato al tribunale civile e penale di Larino, con l'annuo stipendio di lire 3400.

Teixeira de Mattos Vittore, sostituto procuratore del Re, in aspettativa per infermità a tutto il 15 maggio 1902, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per un mese, dal 16 maggio 1902, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Pasqualini Nazzareno, giudice del tribunale civile e penale di Rieti, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400.

Ragazzi Benedetto, giudice del tribunale civile e penale di Macerata, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Verdi Clodomiro, giudice del tribunale civile e penale di Perugia' applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Campiani Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Perugia, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Orrù Roberto, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Marotta Enrico, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Matera, è tramutato al tribunale civile e penale di Milano.

Biron Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Mondovì, è tramutato alla R. procura del tribunale di San Remo.

Ferraro Emilio, uditore presso la Corte d'appello di Napoli, in temporanea missione all'ufficio del massimario della Corte di cassazione di Roma, con l'annua indennità di lire 1200, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere

con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire detta indennità.

Laviani Francesco di Michele, uditore destinato in missione di vice pretore nel mandamento di Vasto, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Matera, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire detta indennità.

Fontana Alberto, uditore presso il tribunale civile e penale di Parma, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Modena, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Lacava Enrico, uditore presso la sezione di Corte di appello di Potenza, in temporanea missione all'ufficio del massimario della Corte di cassazione di Roma, con l'annua indennità di lire 1200, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Melfi, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire detta indennità.

Isola Luigi, uditore, vice pretore nel 4° mandamento di Genova, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Lanzetta Camillo, vice pretore del mandamento di Esperia, nominato uditore con decreto Ministeriale 16 maggio 1902, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato come uditore al tribunale civile e penale di Roma.

Torresini Carlo, vice pretore del 1° mandamento di Treviso, nominato uditore con decreto Ministeriale 16 maggio 1902, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato come uditore alla R. procura presso il tribunale di Treviso.

Manganelli Ettore, vice pretore del 2° mandamento di Alessandria, nominato uditore con decreto Ministeriale 16 maggio 1902, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato come uditore al tribunale civile e penale di Alessandria.

Tomassi Michele, pretore del mandamento di Stigliano, è tramutato al mandamento di Nereto.

Martinelli Pietro, pretore del mandamento di Noci, è tramutato al mandamento di Gimigliano.

Ramo Luigi, pretore del mandamento di Guasila, è tramutato al mandamento di Isili.

Apuzzo Pasquale, pretore del mandamento di Montefalcone nel Sannio, è tramutato al mandamento di Larino.

Vaccari Umberto, pretore del mandamento di Pianello Val Tidone, è tramutato al mandamento di Lugagnano Val d'Arda.

Giambra Salvatore, pretore del mandamento di Galatina, è tramutato al mandamento di Maglie.

Mory Giulio, pretore del mandamento di Ginosa, è tramutato al mandamento di Galatina.

De Philippis Vito, pretore del mandamento di Montesantangelo, è tramutato al mandamento di Ginosa.

Samperi Pasquale Salvatore, pretore del mandamento di Giarre, è tramutato al 3° mandamento di Catania.

Pandolfo Gaetano, pretore del mandamento di Lentini, è tramutato al mandamento di Giarre.

Pagliani Alfredo, pretore del mandamento di Massa, è tramutato al 1° mandamento di Livorno.

Malpeli Luigi, pretore del mandamento di Rieti, è tramutato al 1° mandamento di Ancona.

Murri Giuseppe, pretore del mandamento di Rocca Sinibalda, è tramutato al mandamento di Rieti.

D'Adamo Giuseppe Michele, pretore del mandamento di San Bartolomeo in Galdo, è tramutato al mandamento di Vietri sul Mare.

Gavagliano Guido, pretore del mandamento di Castelnuovo d'Asti, è tramutato al mandamento di Mombercelli.

Pelati Pietro, pretore del mandamento di Pontestura, è tramutato al mandamento di Castelnuovo d'Asti.

Odone Pietro Antonio, pretore del mandamento di Mombaruzzo, è tramutato al mandamento di Alba.

Tonini Giuseppe, pretore del mandamento di Bardolino, è tramutato al mandamento di San Daniele del Friuli.

Del Bello Florindo, pretore del mandamento di Città Sant'Angelo, è tramutato al mandamento di Bagnoli Irpino.

Spanò Ferdinando, pretore del mandamento di Rotonda, è tramutato al mandamento di Pianella.

Benatti Emidio, pretore del mandamento di Borgotaro, è tramutato al mandamento di Fucecchio.

Grano Ferdinando, pretore del mandamento di Castellammare del Golfo, è tramutato al mandamento di Montemaggiore Belsito.

Sisto Vito Sante, pretore del mandamento di Savelli, è tramutato al mandamento di Montefalcone nel Sannio.

Omodei Zorini Vincenzo, pretore del mandamento di Robbio, è tramutato al mandamento di Mede.

Bullarà Angelo, pretore del mandamento di Santa Margherita di Belice, è tramutato al mandamento di Misilmeri.

Terrachini Luigi, pretore del mandamento di Irsina, è tramutato al mandamento di Muro Lucano.

Pansini Luigi, pretore del mandamento di Francavilla Fontana, è tramutato al mandamento di Modugno.

Gattamelata Silvio, pretore del mandamento di Bagnolo Mella, è tramutato al 2° mandamento di Brescia.

Conidi Francesco, pretore del mandamento di Cropani, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 27 maggio 1902, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 28 maggio 1902, presso lo stesso mandamento di Cropani.

Seminara Giovanni, pretore già titolare del mandamento di Castrogiovanni, tramutato con R. decreto del 23 febbraio 1902 al mandamento di Valguarnora Caropepe e divenuto dimissionario dalla carica per non avere assunto le sue funzioni nel termine di legge scaduto il 17 maggio 1902, è richiamato in servizio dal 18 maggio 1902 ed è nuovamente nominato pretore con l'annuo stipendio di lire 2800 e con destinazione al mandamento di Belpasso.

Mostaccio Pietro, pretore del mandamento di Cesarò, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 31 marzo 1902, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima dal 1° aprile a tutto il 15 maggio 1902, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Cesarò.

De Peppo Gaetano, pretore del mandamento di Torre Annunziata, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia, per sei mesi, dal 1° giugno 1902, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Stigliano.

Scotti Giuseppe, pretore del mandamento di Rocchetta Ligure, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 30 giugno 1902, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° luglio 1902, ai termini dell'articolo 3, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Raffaglio Giovanni, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Edolo, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato, con lo stesso incarico, al mandamento di Pianello Val Tidone.

Calcaterra Francesco, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Gerace, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Andria, con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale.

Ferraroni Arturo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Auronzo, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato con lo stesso incarico al mandamento di Bovegno.

(Continua).

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà industriale)

ELENCO N. 6 *degli attestati di trascrizione di Marchi e Segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella* 2ª *quindicina del mese di* **aprile** *1902.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
5253	50	61	Società Industrie sete cucirine, a Milano.	10 gennaio 1902	Figura di una corona Reale sovrapposta all'iscrizione: *Marca depositata - Industria Sete Cucirine, Milano,* su tre righe. Questo marchio servirà a contraddistinguere i filati di seta di fabbricazione della richiedente, e potrà essere applicato ai pacchi, scatole, carte di commercio, ecc. ecc.
5257	50	62	K. & G. Melconian (Ditta) a Cairo (Egitto).	17 id. »	Etichetta rettangolare a più colori, racchiusa in una cornice con ornamenti in stile egiziano, nel cui mezzo si scorge (tra due gruppi di fiori a campanula attraversati da nastri con le parole: *Trade Mark* a sinistra, e *For Egypt* a destra) la figura di un leone accovacciato su fondo semi-celeste, nel quale si delineano piramidi egiziane, obelischi e palme. Sotto la cornice in alto spiega le ali un'aquila in stile egiziano, portante sul petto entro un ovale le iniziali intrecciate: K. G. M. Sotto le ali dell'aquila leggesi in una fascia a sinistra: *Exportation's,* a destra: *Trade Mark,* e sotto di essa a grandi caratteri il nome della Ditta: *K. & G. Melconian;* ai due lati del leone le parole: *Established 1882,* ed inferiormente in una targa il motto: *La Probité et l'Exactitude font notre force.* Al di sotto della vignetta l'etichetta è attraversata da una fascia portante l'iscrizione: *Great Manufactory of Oriental Tobacco and Egyptian Cigarettes,* sotto la quale spiccano due stemmi con la scritta: *Purveyors to the Sudanese Army;* a sinistra degli stemmi, su tre righe, si legge: *Factory Tewfikich Quarter Opposite Princes's Club,* e a destra: *General depot Esbekieh Ancient Zaptieh Street,* e sotto tra due dischi: *Cairo (Egypt)* su due righe. Completa il marchio una iscrizione in caratteri arabi nella parte inferiore dell'etichetta. Questo marchio, già legalmente usato in Egitto, servirà a contraddistinguere in Italia il tabacco e le sigarette di fabbricazione della richiedente, applicandolo alle scatole, imballaggi carte di commercio, ecc.
5260	50	63	Gay Revel & C.º (Ditta), a Torino.	20 id. »	Etichetta in forma di striscia color marrone con fregi rilevati in oro; quasi a metà della striscia un grosso cerchio pure filettato in oro, lateralmente contornato da puntini. Dentro al cerchio, sopra un fregio, si legge la parola: *Hélène,* disposta ad arco, e sotto, su due righe le parole: *Biscuits Chocolat - au lait,* queste ultime fra tre piccoli fregi. A destra del cerchio, entro uno spazio formato dall'interruzione del fregio della striscia la scritta: *Gay Revel e C. — Torino,* disposte circolarmentè con un fregio nell'interno. Questo marchio, applicato come fascia, servirà a contraddistinguere i pezzi cilindrici di cioccolato di fabbricazione della richiedente.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi o Segni distintivi di fabbrica
5266	50	64	M. Sabban & Fils (Ditta), a Damasco (Siria).	31 gennaio 1902	Etichetta triangolare disposta simmetricamente sul vertice dell'angolo retto, limitata da una linea con filetto d'oro, nel cui centro spicca una corona sormontata da palle e fregi. Ai lati, sopra terreno con palme, si delineano le figure di due camelli con le teste rivolte agli angoli laterali, presso i quali si elevano due palme poste sui rispettivi cateti del triangolo. Sotto la corona, su due righe, si leggono le parole: *Cotons - Marque Déposée*, e nello spazio sottostante compreso nell'angolo retto, in una specie di drappo dorato, la scritta: *Prime Turckey Red*, in carattere gotico sopra un cartello con numero, e *M. Sabban e Fils — Damas*, sotto. Questo marchio sarà adoperato per contraddistinguere i filati di cotone di fabbricazione della Ditta, che s'intendono introdurre nel Regno, e potrà essere applicata anche ai pacchi, imballaggi, ecc. ecc.
5268	50	65	Chemische Werke vorm. H. & E. Albert (Ditta), a Biebrich s¦R. (Germania).	4 febbraio »	Stemma diviso in due campi, tratteggiato da lineette orizzontali quello a sinistra, e punteggiato quello a destra, avente in mezzo la figura di un uomo completamente vestito, con la mano sinistra poggiata sull' impugnatura di una daga, mentre la destra regge un arbusto con foglie e radici. Lo stemma è sormontato da un elmo piumato con due corna, e nella parte superiore artisticamente ornato da foglie di acanto. Completa il marchio la scritta: *Marca di fabbrica depositata*, disposta ad arco in alto, e *Chemische Werke vorm. H. & E. Albert, Biebrich* s¦R contenuta in un nastro spiegato, in basso. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Germania, sarà in egual modo adoperato in Italia per contraddistinguere i concimi fertilizzanti di fabbricazione della Ditta, applicandolo alle casse, sacchi, imballaggi, ecc. ecc.
5270	50	66	Noyes George E. (Ditta), a Lynn, Mass. (S. U. d'America).	1 id. »	La parola *Sorosis*, comunque riprodotta. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente negli Stati-Uniti d'America, sarà dalla medesima adoperato per contraddistinguere le scarpe di pelle e panno di sua fabbricazione introdotte nel Regno, applicandolo anche agli imballaggi, carte di commercio, ecc.
5271	50	67	Action Gesellschaft für Anilin Fabrication, a Berlino.	2 id. »	La parola *Isolar*, comunque riprodotta. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Germania, sarà in egual modo adoperato in Italia per contraddistinguere le piastre fotografiche e le pellicole (Films) di sua fabbricazione, applicandolo anche alle scatole, involucri, carte di commercio, ecc.
5272	50	68	La stessa.	2 id. »	La parola *Eikonogen*, comunque riprodotta. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Germania, sarà dalla stessa adoperato per contraddistinguere gli articoli per fotografia di sua fabbricazione introdotti in Italia, applicandolo anche alle scatole, imballaggi, carte di commercio, ecc. ecc.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
5273	50	69	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrication, a Berlino.	2 febbraio 1902	La parola *Rodinal*, comunque riprodotta. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Germania, sarà dalla medesima adoperato per contraddistinguere gli articoli per fotografia di sua fabbricazione introdotti in Italia, applicandolo anche alle scatole, recipienti, carte di commercio, ecc. ecc.
5274	50	70	Rossi Pietro, a Milano.	6 id. »	La parola *Euema*, comunque riprodotta, accompagnata dalla scritta: *Dott. Pietro Rossi, medico chirurgo - Milano*, su tre righe. Questo marchio sarà applicato ai recipienti contenenti il medicinale denominato *Euema* di fabbricazione del richiedente, nonchè alle casse, imballaggi, carte di commercio, ecc. ecc.

Roma, addì 18 giugno 1902.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 615,486 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 770, al nome di Vaccarezza Damiano ed *Ester* fu Giambattista, minori, sotto l'amministrazione della madre Picasso Anna di Giuseppe, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vaccarezza Damiano e *Maria-Adelaide-Ester* fu Giambattista, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 luglio, in lire 101,29.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

23 luglio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,17 $^{7}/_{8}$	101,17 $^{7}/_{8}$
	4 $^{1}/_{2}$ % *netto*	111,51 $^{3}/_{8}$	110,38 $^{7}/_{8}$
	4 % *netto*	102,85 $^{1}/_{2}$	100,85 $^{1}/_{2}$
	3 % *lordo*	69,15	67,95

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Kölnische Zeitung* pubblica un articolo sul viaggio di Re Vittorio Emanuele a Berlino, evidentemente ispirato da fonte ufficiosa. Essa ripete ancora una volta che la Triplice non impedisce ad alcuno dei tre alleati di mantenere rapporti di cordiale amicizia con altri Stati non facenti parte dell'alleanza.

La Germania stessa cerca di annodare con la Francia rapporti amichevoli, allo stesso modo che è già amica della Russia. Il Governo tedesco è soddisfattissimo che il suo alleato italiano sia riuscito a ristabilire l'antica amicizia con la Francia, e si augura che tutte le grandi Potenze mantengano relazioni pacifiche e cordiali fra loro.

La Germania è lieta inoltre che il miglioramento dei rapporti italo-francesi abbia pure fruttato all'Italia un miglioramento della sua situazione economica e sia stato con ciò allontanato un elemento, che, date certe circostanze, avrebbe potuto provocare gravi difficoltà.

* * *

Il *Daily Express* di Londra assicura che, subito dopo l'incoronazione, la Regina Alessandra si recherà in Danimarca. Re Edoardo andrà a raggiungerla ai primi di settembre e, dopo un soggiorno di due settimane alla Corte danese, si recherà, insieme con la Regina, a vi-

sitare lo Czar a Pietroburgo. Di ritorno da Pietroburgo, Re Edoardo farà visita all'Imperatore Guglielmo, probabilmente a Berlino.

***

I giornali francesi hanno da Costantinopoli che, in esecuzione delle promesse del ministro francese degli esteri, sig. Delcassé, il vice-console francese a Mossul è partito per Ditlis, Musch e Seerd, per fare un'inchiesta sulle condizioni degli Armeni.

Il Governo francese avrebbe poi l'intenzione d'istituire parecchi consolati nell'Asia Minore.

***

Parlando della controversia tra il Montenegro e la Turchia per il noto incidente alla frontiera, la *Gazzetta della Borsa*, di Pietroburgo, dichiara che un ricorso alle armi tra la Turchia ed il Montenegro costituirebbe la più seria calamità che potesse colpire l'Oriente.

Un nuovo massacro degli Armeni o una nuova violazione, da parte della Turchia, degli impegni da essa assunti, non porterebbero, secondo il giornale russo, un grave conflitto e non avrebbero per risultato che di suscitare gravi difficoltà ai difensori dell'integrità dell'Impero ottomano. Ma un conflitto sulla frontiera del Montenegro sarebbe, come l'esperienza lo ha dimostrato, il preludio d'una perturbazione terribile.

La *Gazzetta* ritiene che le rimostranze del Montenegro debbano essere appoggiate da una nota collettiva delle Potenze, che obblighi la Turchia a ritirare le sue truppe dalla frontiera prima che sia troppo tardi per evitare un conflitto.

***

L'ufficiosa *Allgemeine Zeitung*, di Vienna, pubblica un articolo sull'azione collettiva austro-russa per le riforme in Albania ed in Macedonia. L'articolo chiude dicendo:

« Non si deve lasciarsi illudere dalle promesse del Sultano, perchè questi, promettendo, crede di accontentare i molesti sollecitatori. Sarà còmpito dell'Austria e della Russia di esigere, anche con la forza, l'attuazione delle promesse riforme, mercè le quali soltanto sarà possibile di mantenere nei Balcani la pace, in questo momento tanto minacciata. Se ve ne sarà bisogno, si ricorrerà anche alla cooperazione della Bulgaria, mantenutasi finora molto leale. Occorrendo, si ricorrerà ai mezzi più energici e pronti per ottenere le riforme; e se la Turchia non cambia spontaneamente sistema, la si forzerà a farlo, per il suo meglio. Troppo alti interessi sono in giuoco, perchè si possa risparmiare il fatalismo turco e non turbare gli ozi dei governanti ottomani ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Il Re di Grecia. — Un dispaccio di iersera da Torino annunzia esser passato per quella stazione il Re Giorgio di Grecia, proveniente da Milano e diretto ad Aix-les-Bains.

Per il lavoro delle donne e dei fanciulli. — S. E. il Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio ha testè diretta una circolare ai Prefetti e alle Camere di commercio, rivolgendo le più vive raccomandazioni perchè la nuova legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli sia sin d'ora portata a conoscenza di coloro che dovranno osservarla.

Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni della nuova legge, l'on. Ministro ha poi invitato le Autorità medesime a fare opera, perchè gl'industriali si astengano dall'impiegare fanciulli al lavoro notturno e dall'ammettere al lavoro diurno i fanciulli dai 9 ai 10 anni.

Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per domani sera, alle ore 21.

La « Marangona ». — Un telegramma da Venezia informa che è stata ricuperata la campana maggiore della Torre di San Marco, la così detta « Marangona », la quale serviva nelle grandi solennità cittadine.

Il crollo del campanile l'ha danneggiata soltanto lievemente all'orlo.

Concorsi artistici. — La Società degli autori ed artisti drammatici e lirici, sedente in Roma, palazzo Bernini, Corso Umberto I, n. 151, ha testè aperti due concorsi, il primo per la rappresentazione di lavori drammatici italiani, di almeno tre atti, originali e non mai portati a cognizione del pubblico, il secondo per composizioni orchestrali e strumentali da camera.

Marina militare. — Le RR. navi *Sicilia*, *Dandolo*, *Re Umberto*, *Morosini*, *Doria*, *Garibaldi*, *Varese*, *Agordat*, *Partenope* e *Tevere* hanno lasciato Augusta; l'*Aretusa* è partita da Palermo.

Marina mercantile. — L'*Aller*, del N. L., è partito da Genova per New-York.

ESTERO.

Congresso dei giornalisti. — Si ha da Ginevra, 23 — Il *Journal de Genève* dice, a proposito del Congresso della Stampa a Berna, che le migliori relazioni si annodano fra i membri del Congresso stesso. Si osserva che i giornalisti italiani, recatisi numerosi a Berna, sono in particolar modo gentili verso la Svizzera. Nelle conversazioni private essi si mostrano, al pari dei giornalisti svizzeri, desiderosi di veder terminato il conflitto diplomatico fra l'Italia e la Svizzera.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ALESSANDRIA D'EGITTO, 23. — (*Ufficiale*). — Il numero totale dei casi di colera verificatisi a Mouscha è di 210, tra cui 147 decessi.

È stato constatato al Cairo il decesso di una donna proveniente da Mouscha.

PARIGI, 23. — La chiusura degli stabilimenti tenuti da Congregazioni religiose continua fra varie manifestazioni.

Dappertutto le suore sono accompagnate alla stazione con grida di: *Viva le suore! Viva la libertà!*

PIETROBURGO, 23. — Nella città di Monkber in Manciuria è stata constatata la comparsa del colera.

A Kharbine, dal 3 al 14 luglio, furono colpiti dal colera 234 Russi, di cui 81 morirono e 523 Chinesi, di cui 363 morirono.

PARIGI, 23. — La partenza delle suore delle scuole libere ha dato motivo ad una dimostrazione di qualche centinaio di persone dinanzi alla chiesa del quartiere di Ternes. I dimostranti, fra cui erano donne e giovanetti, resistettero agli agenti di polizia, parecchi dei quali furono colpiti a bastonate. Furono operati molti arresti. Fra gli arrestati vi è il deputato Pugliesi-Conti.

PARIGI, 23. — Il deputato Pugliesi-Conti è stato rimesso in libertà.

Nel quartiere di Ternes i dimostranti tentarono di giungere all'Eliseo, ma la polizia li disperse.

Si organizza per domenica una dimostrazione all'Eliseo.

Notizie dai dipartimenti segnalano in vari punti dimostrazioni in favore delle suore.

LIPSIA, 23. — È terminato alla Corte di assise il processo pel

fallimento della *Leipziger Bank* con le seguenti condanne: Il direttore Exnes a cinque anni di lavori forzati ed alla perdita dei diritti civili per cinque anni; il direttore Gentsch a tre anni di carcere; il presidente del Consiglio d'amministrazione, Dadel, all'ammenda di 15,000 marchi; i membri del Consiglio d'amministrazione, Schroeder, Mayer e Woelker, ciascuno all ammenda di 18,000 marchi; Fiebiger all'ammenda di 8000 marchi e Foerster e Wilkens ciascuno all'ammenda di 5000 marchi. Tutti furono condannati al pagamento delle spese processuali.

LONDRA, 23. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro, Balfour, annunzia che il Governo non ha ancora formulato la sua risposta alla proposta del Governo russo di tenore una nuova conferenza a Bruxelles sulla questione degli zuccheri.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cramborne, dichiara che, secondo informazioni giunte al *Foreign Office*, due inglesi sarebbero stati oggetto di soprusi da parte delle Autorità svizzere.

Bisogna però attendere il rapporto completo del Console inglese a Losanna per presentare ufficialmente un reclamo al Governo svizzero.

LONDRA, 24. — *Camera dei comuni* — (*Continuazione*). — Il ministro delle Colonie, Chamberlain, rispondendo ad analoga interrogazione, dice che il dottore Leyds non è ritornato nell'Africa Meridionale, perchè l'Inghilterra non permette a simili persone di ritornarvi.

Si discute quindi il bilancio dell'Irlanda.

La discussione è vivacissima.

Il segretario di Stato per l'Irlanda si difende contro gli attacchi vigorosi che gli vengono mossi dai nazionalisti.

La seduta è tolta senza incidenti.

PARIGI, 24. — Iersera vi furono varie dimostrazioni nel quartiere latino in senso clericale ed anticlericale, ma non vi furono incidenti gravi.

Secondo il *Matin*, in tutta la Francia gli stabilimenti dipendenti dalle Congregazioni che non si sono sottomessi, si limitano ad una trentina.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 23 luglio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	758,9.
Umidità relativa a mezzodì	39.
Vento a mezzodì	calmo.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	massimo 29°,4. minimo 16°,1.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 23 luglio 1902.

In Europa: pressione massima sulla Baviera, Passavia 767, minima di 752 sulla Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato fino a 4 mill. a Venezia; temperatura irregolarmente variata al N, generalmente diminuita altrove; pioggie e temporali nel Veneto e nell'Emilia; venti forti del 3° quadrante.

Stamane: cielo nuvoloso in Lombardia e Veneto, coperto in Toscana, Calabria e costa settentrionale della Sicilia, generalmente sereno altrove; venti deboli o moderati del 1° quadrante; Tirreno agitato.

Barometro: livellato fra 762 e 763.

Probabilità: venti deboli o moderati del 1° quadrante nell'Italia superiore, del 3° nell'inferiore ed isole; cielo nuvoloso con temporali nella Val Padana, prevalentemente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 23 luglio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	26 4	17 2
Genova	sereno	legg. mosso	22 0	18 4
Massa Carrara	1/2 coperto	mosso	25 1	15 9
Cuneo	1/4 coperto	—	26 8	15 3
Torino	sereno	—	23 8	16 3
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	26 2	14 4
Domodossola	sereno	—	27 0	7 2
Pavia	1/4 coperto	—	28 8	14 3
Milano	1/2 coperto	—	28 8	16 2
Sondrio	sereno	—	26 0	14 0
Bergamo	coperto	—	23 0	15 0
Brescia	3/4 coperto	—	26 2	17 3
Cremona	1/2 coperto	—	27 8	18 2
Mantova	3/4 coperto	—	26 0	17 0
Verona	sereno	—	26 8	16 9
Belluno	3/4 coperto	—	22 4	11 6
Udine	3/4 coperto	—	24 6	13 5
Treviso	1/4 coperto	—	26 9	16 2
Venezia	1/4 coperto	mosso	25 6	16 2
Padova	1/2 coperto	—	26 4	15 0
Rovigo	sereno	—	28 0	14 9
Piacenza	sereno	—	25 0	16 0
Parma	sereno	—	28 2	16 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	27 2	16 2
Modena	sereno	—	28 6	15 0
Ferrara	sereno	—	26 9	15 8
Bologna	sereno	—	26 8	18 5
Ravenna	sereno	—	27 2	16 0
Forlì	1/4 coperto	—	28 0	18 2
Pesaro	sereno	calmo	29 9	19 1
Ancona	sereno	calmo	29 1	21 0
Urbino	caliginoso	—	25 4	17 0
Macerata	sereno	—	28 7	18 8
Ascoli Piceno	sereno	—	31 0	20 0
Perugia	sereno	—	27 2	14 6
Camerino	sereno	—	25 0	15 3
Lucca	sereno	—	24 4	14 9
Pisa	1/4 coperto	—	23 8	14 1
Livorno	sereno	calmo	24 0	17 5
Firenze	sereno	—	25 4	15 4
Arezzo	sereno	—	26 5	14 3
Siena	1/4 coperto	—	26 1	15 3
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	28 5	16 1
Teramo	sereno	—	30 4	17 0
Chieti	sereno	—	30 8	23 0
Aquila	sereno	—	26 9	14 0
Agnone	sereno	—	25 8	15 9
Foggia	sereno	—	34 0	25 6
Bari	sereno	calmo	31 0	22 0
Lecce	sereno	—	38 2	22 2
Caserta	sereno	—	31 2	17 3
Napoli	sereno	calmo	27 4	19 7
Benevento	sereno	—	30 2	16 8
Avellino	sereno	—	27 6	14 9
Caggiano	sereno	—	28 0	18 2
Potenza	sereno	—	28 0	16 7
Cosenza	sereno	—	36 0	22 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	27 5	12 1
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	31 4	23 8
Trapani	sereno	legg. mosso	28 7	24 9
Palermo	coperto	legg. mosso	31 4	23 4
Girgenti	sereno	calmo	31 4	22 8
Caltanissetta	sereno	—	32 5	19 0
Messina	coperto	legg. mosso	29 3	24 6
Catania	sereno	calmo	34 0	23 7
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	34 0	23 0
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	31 8	15 4
Sassari	1/4 coperto	—	24 1	17 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*